



Associazione
Tamburini del Serafino

**CASTRUM
SARNANI**
IL MEDIOEVO . . . CHE RITORNA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “TAMBURINI DEL SERAFINO”

Articolo 1

Denominazione e sede

1. E' costituita con durata illimitata l'Associazione “Tamburini del Serafino”.
L'Associazione ha sede in Sarnano, presso il Domicilio del presidente pro tempore del consiglio direttivo.
2. L'Associazione è retta dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che potranno essere emanati nell'osservanza di quanto dispone lo Statuto.

Articolo 2

Finalità

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2. Le finalità che l'associazione intende perseguire attraverso incontri, scambio di visite dei Gruppi Storici e non, nonché qualsiasi altra forma di cooperazione anche con altre associazioni, sono:
 - a) fare memoria del passato riscoprendo in esso valori e motivazioni per la vita e la cultura di oggi;
 - b) favorire, attraverso il contatto con la storia, la riscoperta delle identità culturali;
 - c) favorire gli scambi culturali;
 - d) favorire il turismo;
 - e) promuovere l'associazionismo locale;
 - f) organizzare manifestazioni di carattere storico-culturale;
 - g) sviluppare il senso dell'amicizia e della solidarietà.
3. All'associazione è:
 - a) vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione;
 - b) posto l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento



per qualunque causa, ad altre associazioni con finalità analoghe di utilità sociale e a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996 n.662, salva diversa destinazione imposta per legge;

- c) posto l'obbligo di disciplinare il rapporto con i soci in modo da garantire l'effettiva partecipazione all'intera vita sociale;
- d) posto l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni di legge e di statuto.

Articolo 3

Patrimonio ed esercizio sociale

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili (materiale storico e attrezzature) che formeranno oggetto di apposito inventario e diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b) eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di gestione.

2. Le entrate dell'Associazione sono-costituite da:
 - a) eventuali erogazioni, contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche, di Enti Pubblici e privati, società;
 - b) proventi derivanti dall'organizzazione diretta di manifestazioni e altre iniziative in cui viene richiesta la collaborazione dell'Associazione, anche se curate da altri;
 - c) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - d) Quote e contributi degli associati;
 - e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

3. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.



4. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.
5. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati.

Articolo 4

Soci

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
2. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
3. I soggetti collettivi che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.
4. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
5. La qualità di socio dà diritto:
 - a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
 - c) a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.
6. I soci sono tenuti:
 - a) all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - b) al pagamento del contributo associativo.
7. I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno



Associazione
Tamburini del Serafino

**CASTRUM
SARNANI**
IL MEDIOEVO . . . CHE RITORNA

successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 5

Recesso - Esclusione

1. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.
2. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
3. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
 - a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
 - b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
 - c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
4. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate e motivate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) del comma 3 articolo 5. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.
5. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.



Associazione
Tamburini del Serafino

**CASTRUM
SARNANI**
IL MEDIOEVO . . . CHE RITORNA

Articolo 6

Organi sociali

1. Gli organi sociali sono:
 - a) l'Assemblea Generale dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei conti (qualora eletto).

2. Nessuna carica ha diritto a compensi, ma solo al rimborso spese.

Articolo 7

Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei Soci provvede a:
 - a) nominare il Consiglio Direttivo dell'Associazione;
 - b) approvare il bilancio di previsione entro il 31 Dicembre per l'anno successivo e il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo; entrambi predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - c) formulare le linee generali dell'attività dell'Associazione;
 - d) approvare lo statuto ed eventuali modifiche dello stesso su proposta del Consiglio Direttivo;
 - e) nominare il collegio dei Revisori dei Conti;
 - f) approvare annualmente il programma proposto dal Consiglio Direttivo.

2. Hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

3. Un socio può rappresentare per delega scritta solo un altro socio.

4. L'assemblea generale ha il compito di perseguire gli scopi sociali come dal precedente articolo 2.



Articolo 8

Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata:
 - a) almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, e per definire le direttive della manifestazione;
 - b) quando ne faccia istanza scritta la maggioranza dei soci o la maggioranza del Consiglio Direttivo; in tale ipotesi l'Assemblea è convocata dal Presidente entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. L'Assemblea generale dell'Associazione è convocata in seduta ordinaria o straordinaria dal Presidente dell'Associazione mediante avviso scritto da far pervenire a ciascun socio anche in modo informale, con almeno 8 giorni di anticipo sulla data della riunione, salvo casi di comprovata urgenza e necessità. Qualsiasi avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà comunque contenere gli argomenti da trattare; salvo accordo unanime degli intervenuti alla seduta, l'Assemblea non può discutere né deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno.
3. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, qualora sia presente almeno la metà dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno mezz'ora dopo, qualunque sia il numero dei convenuti.
4. L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie del voto favorevole, dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.
5. Ove non sia richiesta la maggioranza qualificata, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità la votazione viene annullata, per effettuarsi di nuovo almeno dopo 48 ore.
6. Le votazioni di norma sono palesi (per alzata di mano). Si procede invece a scrutinio segreto, con la nomina di due scrutatori, quando si tratta di effettuare nomine ed elezioni.



7. Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Qualora venissero a mancare in via definitiva il Presidente e il Vice Presidente l'Assemblea sarà convocata e presieduta dal Socio più anziano.
8. Di ogni seduta viene redatto un verbale secondo le modalità stabilite dal Presidente.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri.
2. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci.
4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di necessità.
5. Il Consiglio Direttivo dirige l'Associazione e ne cura l'amministrazione per il conseguimento dei suoi fini. Pertanto a titolo esemplificativo, spetta al Consiglio:
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
 - b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
 - c) predisporre i regolamenti interni;
 - d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
 - g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione;
 - h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
6. Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni. I componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione sono rieleggibili.
7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun Consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione, salvo casi di comprovata urgenza e necessità.



8. Qualsiasi convocazione del Consiglio Direttivo dovrà indicare gli argomenti da trattare.
9. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide purché siano presenti tre dei suoi componenti aventi diritto al voto. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente.
10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità è prevalente il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
11. Il Consiglio Direttivo deve deliberare con la maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei propri membri le modifiche al presente statuto, che dovranno essere approvate dall'Assemblea dei soci, ai sensi del precedente Articolo 8, comma 4.
12. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
13. In ogni seduta viene redatto il relativo verbale.

Articolo 10

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri eletti dall'assemblea.
2. Il Presidente viene eletto nel suo seno.
3. E' competenza del Collegio revisionare il conto consuntivo periodicamente.
4. E' convocato dal Presidente e le sedute sono valide con la presenza di almeno due membri.



Associazione
Tamburini del Serafino

**CASTRUM
SARNANI**
IL MEDIOEVO . . . CHE RITORNA

Articolo 11

Publicità e trasparenza degli atti sociali

1. Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Articolo 12

Normativa applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, saranno applicate le norme previste dal Codice Civile in materia di Associazioni non riconosciute.